

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1644}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, COLUCCI, CRESCO, ALBERINI,
FELISETTI, DIGLIO, MANCHINU, ARTIOLI**

Presentata il 3 maggio 1984

Dichiarazione di estinzione di usi civici e diritti di promiscuo godimento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia degli usi civici e dei diritti di promiscuo godimento riconosciuti a determinate collettività in epoca feudale, ha una vasta applicazione nel nostro paese. Essi sopravvivono in forza di leggi (legge 16 giugno 1927, n. 1766) che in un altro momento storico li hanno riconosciuti; tuttavia non corrispondono più, per l'evoluzione sociale e giuridica verificatasi, con gli interessi di una società moderna. Anzi, ne sono in contrasto.

La conservazione di tali usi e diritti crea situazioni anacronistiche ed iniquità che sembra opportuno eliminare.

Molti diritti concessi in epoca feudale per motivi di sostentamento delle popolazioni alle quali erano stati ricono-

sciuti vengono oggi esercitati per altre finalità, del tutto devianti rispetto alle originarie motivazioni: si pensi al diritto esclusivo di pesca concesso su alcune acque alla popolazione di comuni in funzione della loro esigenza di vita, oggi praticamente esercitati come attività puramente sportiva (con la costituzione di vere e proprie riserve di fatto a favore di alcuni e con esclusione di altri); si pensi al diritto di pascolo, praticamente abbandonato in quasi tutti i comuni, ma che tuttavia costituisce un grave pregiudizio per le amministrazioni comunali che, nel gestire i beni che ne sono soggetti, incontrano difficoltà non indifferenti e limitazioni non più giustificate, anzi in contrasto con gli interessi generali del

comune stesso e, indirettamente, della popolazione.

La presente proposta di legge intende porre rimedio a queste ed altre particolari situazioni fissando il principio che tali usi e diritti possono essere dichiarati estinti quando siano venute concretamente meno, in specifiche situazioni da valutare di volta in volta, le motivazioni e le finalità che stavano alla base dell'originario riconoscimento.

È sembrato opportuno riconoscere il potere di impulso a tale dichiarazione, che dovrà essere pronunciata dai commissari per gli usi civici, agli assessori

regionali dell'agricoltura e delle foreste, con la garanzia di una preventiva pronuncia del Consiglio regionale. Spetterà dunque alle singole regioni dar corso alla procedura e ciò appunto per consentire localmente un più approfondito esame di ogni singola particolare situazione anche in funzione delle iniziative legislative, ormai indilazionabili, che possano essere assunte a livello regionale.

Non è luogo a parlare di indennizzi, com'è agevole rilevare, in quanto la dichiarazione di estinzione investe diritti già sostanzialmente esauriti nei loro originari contenuti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli usi civici e i diritti di promiscuo godimento di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se accertati con provvedimento divenuto irrevocabile, possono essere dichiarati estinti quando si accerti che non rispondono più alle motivazioni e alle finalità per le quali erano stati originariamente costituiti.

ART. 2.

La estinzione è dichiarata con la procedura di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal competente commissario istituito con l'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, su domanda dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste, previa delibera del consiglio regionale.

ART. 3.

Il termine dal quale decorre l'estinzione dell'uso civico o del diritto è stabilito nella pronuncia del commissario e non potrà essere superiore a sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento.

ART. 4.

Spetta all'assessore regionale all'agricoltura e foreste di dare esecuzione al provvedimento del commissario.